

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1261

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIRA, RIGGIO, TRANTINO, AYALA

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limitazione del diritto di voto e delle attività di propaganda elettorale nei confronti dei soggetti imputati del reato di associazione di tipo mafioso

Presentata l'8 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nasce prepotente dall'opinione pubblica la richiesta di impedire fattori di inquinamento mafioso del voto. Bastano a turbare la pubblica opinione le sole voci, o le impressioni, che questo o quel partito, questo o quel candidato, abbiano avuto sostegno elettorale da gruppi mafiosi o da singoli esponenti della mafia o di corrispondenti organizzazioni criminali.

È anche la classe politica che, stanca di personali catartiche inutili dichiarazioni di principio, sente la necessità di

normare in via legislativa condizioni di non inquinamento del voto e di trasparenza delle competizioni elettorali che, sino a quando il soggetto mafioso sarà in condizioni di esprimere il proprio voto e di organizzare forme di propaganda elettorale, possono essere interessate da fenomeni di inquinamento del voto.

Da qui la necessità di regolamentare in forma legislativa chiara e sanzionatoria non solo la inibizione dalla espressione di voto di quei soggetti coinvolti in reati di associazione mafiosa sin dal momento

della emissione del decreto che dispone il giudizio ma, anche, la proibizione, con un nuovo istituto giuridico, di ogni attività di propaganda elettorale di questi soggetti nonché di alcuni altri tra quelli già non considerati elettori dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

Eguale necessità si ravvisa, seppur con alcune cautele sul piano probatorio, onde evitare il verificarsi di eventuali errori giudiziari originati da forme di lotta politica, nei confronti di quei rappresentanti di partito e di quei candidati che abbiano ricercato consenso elettorale rivolgendosi a soggetti coinvolti in reati di associazione mafiosa e di quegli altri di cui al predetto articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

La prospettata normativa non può, peraltro, essere delegittimata dalla conside-

razione che il diritto di voto è un bene costituzionalmente garantito e, quindi, non comprimibile.

Lo stesso precetto costituzionale (terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione) prevede già, invero, ipotesi di limitazione del diritto di voto.

La Corte costituzionale (sentenza del 23 marzo 1970, n. 43) e la Corte di cassazione (sentenza del 27 luglio 1979, n. 4430) hanno confermato la possibilità per il legislatore di stabilire legittimamente limitazioni al diritto di voto.

La presente proposta di legge prevede anche, come ulteriore deterrente nei confronti di fenomeni di inquinamento del voto, una speciale ipotesi di fermo temporaneo da parte del pubblico ministero per quei soggetti coinvolti in reati di associazione mafiosa e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale comporta la immediata sospensione del diritto di voto. La sospensione del diritto di voto decade automaticamente, con il ripristino del diritto, non appena divenute irrevocabili le sentenze di non doversi procedere, di assoluzione e di estinzione del reato. La sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale comporta la definitiva perdita del diritto di voto ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 32-ter del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente:

« ART. 32-quater — 1. Gli uffici di cancelleria competenti trasmettono entro quarantotto ore agli uffici elettorali comunali ed all'autorità provinciale di pubblica sicurezza i nominativi dei cittadini sottoposti al regime di sospensione e di perdita del diritto di voto ovvero comunicano la decadenza della sospensione del diritto di voto.

2. L'autorità provinciale, entro quarantotto ore dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, procede alla trasmissione ai competenti uffici elettorali comunali dei nominativi dei cittadini sottoposti al regime di sospensione e di per-

dita del diritto di voto o per i quali è intervenuta la decadenza della sospensione del diritto di voto.

3. L'aggiornamento delle liste elettorali conseguente ai provvedimenti di sospensione del diritto di voto, di perdita del diritto di voto e di decadenza della sospensione del diritto di voto, è effettuato, in deroga ai termini di cui all'articolo 7, entro dieci giorni dalla notifica agli uffici elettorali delle comunicazioni provenienti dai competenti uffici giudiziari di cancelleria.

4. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento dal quale consegue la sospensione o la perdita del diritto di voto, ovvero la decadenza della sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-ter, fermo restando che, nel caso della decadenza della sospensione del diritto di voto, è notificata all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso è riammesso al voto.

5. La non ottemperanza nei termini agli adempimenti di cui al presente articolo comporta la pena della reclusione sino a tre anni e della multa da lire 10.000 a lire 10 milioni ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 60 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente:

« ART. 60-bis — 1. I soggetti sottoposti al regime di sospensione o di perdita del diritto di voto ai sensi delle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, nonché ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2, sono inibiti dallo svolgere qualunque tipo di attività tesa alla propaganda elettorale per partiti o singoli candidati partecipanti a qualunque tipo di competizione elettorale.

2. Chiunque trovasi in condizioni di sospensione o di perdita del diritto di voto e violi la inibizione a svolgere qualunque tipo di propaganda elettorale è punito con

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 10 milioni.

3. Nei confronti delle persone gravemente indiziate di violare le norme del comma 2 può essere disposto il fermo da parte del pubblico ministero per tutta la durata della competizione elettorale alla quale si riferisce la violazione ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis* - 1. Qualunque rappresentante di partito o candidato che risulti con fonte di prova diretta avere chiesto ed ottenuto attività di propaganda elettorale per il partito rappresentato o per se stesso da persona inibita a svolgere attività di propaganda elettorale ai sensi dell'articolo 60-*bis* del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è punito, ove provato con fonte di prova diretta che sia a conoscenza dello stato di inibizione a svolgere attività di propaganda elettorale, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 10 milioni ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 97-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle elezioni per i consigli regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali.